

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2535

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICELI, CARNEVALI, CECCANTI, FIANO, FRAGOMELI, LOTTI, GAVINO MANCA, UBALDO PAGANO, PEZZOPANE, ROSSI, SERRACCHIANI, ZAN

Modifiche all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di iniziative di solidarietà in favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli operatori delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco vittime del COVID-19

Presentata l'8 giugno 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questo periodo costituisce un evento senza precedenti. Quella che stiamo affrontando — così come è stato ribadito più volte anche in Parlamento — è una pandemia globale, asimmetrica nelle dinamiche di propagazione, aggressiva come mai nessun virus era stato in precedenza, inedita e sconosciuta, di difficile interpretazione anche per le massime e indipendenti autorità sanitarie mondiali, che si sono trovate a evidenziare, di volta in volta, evoluzioni imprevedute, clamorose smentite e dinamiche inattese. Per tutte queste ragioni le autorità competenti

si sono trovate nella necessità di assumere un atteggiamento informato alla massima prudenza e alla flessibilità delle misure, in una concatenazione continua fra esiti delle misure precedenti e programmazioni delle successive, e a una declinazione dei provvedimenti strettamente collegata all'andamento epidemiologico. Sono state adottate misure molto severe quali il distanziamento sociale, il contenimento prodotto dal *lockdown*, la pur dolorosa limitazione di alcuni diritti di libertà, quali la libertà personale, di circolazione, di soggiorno, di riunione e di iniziativa economica privata, di cui agli articoli 13, 14, 16 e 41 della

Costituzione, giustificate da altri interessi costituzionali quali, nel caso di specie, la tutela della salute pubblica, di cui all'articolo 32 della stessa Costituzione. È grazie a queste misure, quindi, che il nostro Paese ha evitato il tracollo del sistema medico-sanitario e la conseguente morte di decine di migliaia di esseri umani.

Ma la nostra gratitudine e il nostro immenso riconoscimento devono essere rivolti anche a tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari, alle Forze di polizia, ai militari e ai vigili del fuoco che in questi mesi, a volte anche a costo della loro stessa vita, hanno svolto un encomiabile lavoro per curare e per salvare chi è stato contagiato dal virus COVID-19 e per far rispettare quelle misure che hanno evitato ulteriori e drammatiche perdite di vite umane.

Nel corso dell'emergenza, fino ad oggi, sono stati oltre duecento gli esercenti le professioni sanitarie, medici e infermieri, nonché gli operatori socio-sanitari che hanno perso la vita a causa del virus COVID-19, lasciando nello sconforto le loro famiglie. Allo stesso modo, molti operatori delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono morti a causa del coronavirus. Il loro contributo al mantenimento dell'ordine pubblico – non solo per fermare l'epidemia, ma anche per assicurare il rispetto delle normali regole di convivenza sociale – è stato fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini, anche a discapito della propria incolumità e della propria salute. Dai dati fino ad oggi resi noti dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato, infatti, sono oltre mille gli operatori risultati positivi al virus COVID-19, specie nelle zone a più alta densità epidemiologica, e di questi oltre dieci hanno perso la vita a causa del virus.

Partendo da queste premesse, abbiamo sentito la necessità di intervenire ulteriormente sull'articolo 22-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, già modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale articolo istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno

2020, «destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19».

La presente proposta di legge interviene quindi, in primo luogo, per incrementare la dotazione del citato fondo mediante le risorse, già destinate al bilancio dello Stato, derivanti dall'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di osservanza delle misure di contenimento disposte inizialmente dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successivamente dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Si tratta di sanzioni prevalentemente amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi di sanzioni penali. In particolare, l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2020 dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da provvedimenti delle regioni o da ordinanze del sindaco, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro, che aumenta fino a un terzo se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo. Inoltre, in caso di reiterazione, la sanzione è raddoppiata.

In secondo luogo, si prevede che una quota delle nuove risorse assegnate al fondo, da stabilire in proporzione al numero delle vittime, sia destinata al finanziamento di iniziative di solidarietà anche a favore dei familiari degli operatori delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che hanno contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, il virus COVID-19 e che hanno

perso la vita, in analogia a quanto già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori socio-sanitari. In tal modo, dunque, non solo viene incrementato il fondo destinato ai familiari degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari ma si prevede di ampliare la platea dei beneficiari comprendendo anche i familiari superstiti degli operatori del comparto sicurezza.

L'attuazione della misura è rimessa a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e il relativo schema dovrà essere preventivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Com-

missioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Le Commissioni avranno trenta giorni di tempo per pronunciarsi, decorsi i quali il decreto potrà essere emanato anche in mancanza del parere.

Ci auguriamo che si possa presto addivenire a una soluzione che consenta allo Stato di riconoscere, almeno in parte, il sacrificio di quanti hanno pagato con la vita la loro disponibilità al servizio in ambito sanitario o per garantire la nostra sicurezza nel corso dell'emergenza da COVID-19.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 22-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Il fondo di cui al comma 1 del presente articolo è incrementato dalle risorse, già destinate al bilancio dello Stato, derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per le violazioni relative a misure restrittive disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Una quota di tali risorse, da stabilire in proporzione al numero delle vittime, è destinata al finanziamento di iniziative di solidarietà a favore dei familiari superstiti degli operatori delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della salute.

3-*ter*. Lo schema del decreto di cui al comma 3-*bis* è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere emanato anche in mancanza del predetto parere »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli operatori socio-sanitari, degli operatori delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0104310